

Direzione tutela dei consumatori

**DETERMINA N. 1/26/DTC/OBL**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORIO N. 8/25/DTC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
SKY ITALIA S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1, 3 E 5,  
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 278/04/CSP**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 278/04/CSP, del 10 dicembre 2004, recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”*;

VISTO l’atto n. 8/25/DTC, del 31 ottobre 2025, notificato in pari data alla parte, con il quale è stata contestata alla società Sky Italia S.r.l. (di seguito anche la *“Società”* o *“Sky”*) la violazione dell’art. 4, commi 1, 3 e 5, dell’Allegato A alla delibera n. 274/08/CSP per non aver provveduto, anche alla luce delle propria Carta dei servizi e delle Condizioni generali di

Direzione tutela dei consumatori

contratto, a rendere agli utenti informazioni chiare e trasparenti in sede pre-contrattuale né a fornire, in forma scritta e con adeguato preavviso, informative in merito al contenuto di alcune variazioni contrattuali, attuate nel corso degli anni 2024 e 2025, con specifica indicazione dei giustificati motivi a esse sottesi e dei termini del diritto di recesso.

Tale condotta ha impedito, per alcuni utenti, di apprendere preventivamente tutte le condizioni giuridiche ed economiche delle offerte di interesse e, per altri, ha comportato di venire a conoscenza, solo successivamente alla modifica contrattuale, di variazioni dei corrispettivi originariamente previsti e, rispetto ai quali, si era ingenerato un legittimo affidamento, in fase precontrattuale e contrattuale sulla base dei “*termini e condizioni di offerta*” presentati, di non modificabilità dei prezzi, con il comune effetto di non consentire scelte informate e consapevoli. Tutto questo ha generato, agli stessi, addebiti illegittimi a seguito dell’aumento dei prezzi in violazione degli obblighi di cui alla citata direttiva, alla carta dei servizi e contrattuali, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, Sky fosse tenuta, nei confronti degli utenti, al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di trasparenza dei costi e variazioni contrattuali, rendendo agli utenti informative complete ed esaustive circa gli importi dovuti e le modifiche programmate, oltre che circa i giustificati motivi sottostanti a dette variazioni, al fine di consentire scelte contrattuali consapevoli e il legittimo esercizio del diritto di recesso;

VISTA la nota del 9 gennaio 2026, acquisita in pari data con prot. n. 0005694, con cui Sky ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario, disposto a favore della Tesoreria dello Stato di Roma, che attesta il pagamento, effettuato in data 23 dicembre 2025, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 206.580,00 (*duecentoseimilacinquecentottanta/00*), determinata ai sensi dell’art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe ai sensi dell’art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

#### DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 8/25/DTC, avviato nei confronti della società Sky Italia S.r.l., con sede legale in Via Monte Penice, 7 – 20138, Milano, per la violazione dell’art. 4, commi 1, 3 e 5, dell’Allegato A alla delibera n. 274/08/CSP, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell’art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell’Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Il Direttore  
Giovanni Santella